

OGGETTO:

Approvazione Regolamento comunale per la disciplina dell'attività
commerciale sulle aree pubbliche.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA'
DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

INDICE

TITOLO 1 – NORME GENERALI

- Articolo 1 Ambito di applicazione
- Articolo 2 Definizioni
- Articolo 3 Finalità del Regolamento
- Articolo 4 Criteri generali di indirizzo
- Articolo 5 Attività su aree pubbliche
- Articolo 6 Procedimenti per l'esercizio dell'attività su posteggi dati in concessione
- Articolo 7 Procedimenti sul commercio svolto in forma itinerante
- Articolo 8 Norme comuni
- Articolo 9 Trasferimento, soppressione e istituzione di mercati, fiere e posteggi
- Articolo 10 Aree private e aree demaniali a disposizione del Comune
- Articolo 11 Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse
- Articolo 12 Decadenza del titolo abilitativo
- Articolo 13 Norme comportamentali dell'attività di commercio su aree pubbliche
- Articolo 14 Normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza
- Articolo 15 Validità delle presenze
- Articolo 16 Vendita a mezzo di veicoli
- Articolo 17 Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
- Articolo 18 Determinazioni degli orari
- Articolo 19 Tariffe per la concessione del suolo pubblico

TITOLO 2 - MERCATI IN MONTEMURLO

- Articolo 20 Definizioni
- Articolo 21 Funzionamento e calendario dei mercati
- Articolo 22 Criteri per l'assegnazione pluriennale dei posteggi
- Articolo 23 Posteggi riservati ai portatori di handicap o particolari categorie
- Articolo 24 Posteggi da attribuirsi agli imprenditori agricoli professionali
- Articolo 25 Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi
- Articolo 26 Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze
- Articolo 27 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
- Articolo 28 Edizioni straordinarie dei mercati

TITOLO 3 - FIERE

Articolo 29 Fiere

Articolo 30 Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

Articolo 31 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

Articolo 32 Decadenza della concessione di posteggio

Articolo 33 Fiere promozionali

Articolo 34 Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali

Articolo 35 Mercatino dei non professionisti "Mercato del Novecento"

TITOLO 4 - POSTEGGI FUORI MERCATO

Articolo 36 Posteggi fuori mercato

Articolo 37 Decadenza della concessione del posteggio

Articolo 38 Posteggi fuori mercato assegnati per la vendita dei funghi epigei spontanei

TITOLO 5 - COMMERCIO ITINERANTE

Articolo 39 Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

Articolo 40 Zone vietate

TITOLO 6 - CONCESSIONE TEMPORANEA DI AREE PUBBLICHE

Articolo 41 Concessioni temporanee

Articolo 42 Attività stagionali

TITOLO 7 - CHIOSCHI EDICOLE SU AREE PUBBLICHE

Articolo 43 Chioschi edicole su aree pubbliche

TITOLO 8 - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44 Sanzioni

Articolo 45 Distruzione e devoluzione delle merci sequestrate o confiscate

Articolo 46 Entrata in vigore, abrogazione precedenti disposizioni e norme finali

ALLEGATO A - Mercati

ALLEGATO B - Aree fuori mercato

ALLEGATO C - Guida per gli operatori delle aree di mercato

TITOLO 1 NORME GENERALI

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche del Comune di Montemurlo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 117 comma 6 della Costituzione e in attuazione dell'art. 43 comma 5 della L.R. Toscana 23/11/2018 n. 62 e s.m.i. (Codice del Commercio).
2. Il regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, previa concertazione con le Associazioni di categoria più rappresentative, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. Il regolamento è aggiornato nelle sue parti, con le stesse modalità previste per la prima approvazione, fatta eccezione per gli aggiornamenti di cui all'Allegato B "Posteggi fuori mercato", che possono subire modifiche per ragioni di opportunità tecnica demandate all'approvazione della Giunta Comunale, entro il limite del 20% del numero complessivo, sentite comunque le Associazioni di categoria più rappresentative.
4. La disciplina di cui al presente regolamento non si applica agli imprenditori agricoli professionali che esercitino sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 18/5/2001 n. 228, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e per quelle relative all'esercizio dell'attività di vendita in caso di assenza del titolare o dei soci.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per legge: la Legge Regionale 23/11/2018 n. 62 e s.m.i. (Codice del Commercio), in breve L.R. 62/2018;
 - b) per commercio sulle aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree di proprietà pubblica, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità;
 - c) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
 - d) per piano: il piano comunale del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 43 della legge;
 - e) per mercato: l'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal presente regolamento, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;

- f) per mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi, salvo quanto previsto dal presente regolamento;
- g) per fiera: la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi e festività;
- h) per fiera promozionale: la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche, sociali, sportive, di promozione del territorio o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche le persone fisiche e giuridiche iscritte nel Registro delle imprese che svolgono commercio al dettaglio in sede fissa;
- i) per fiera specializzata nel settore dell'antiquariato: la manifestazione commerciale volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato e modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale. A tali manifestazioni partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche le persone fisiche e giuridiche iscritte nel Registro delle imprese che svolgono commercio al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato e modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca;
- j) per manifestazione commerciale a carattere straordinario: la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche o allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alle valorizzazioni di iniziative di animazione, culturali e sportive;
- k) per posteggio: le parti delle aree pubbliche o private di cui il Comune ha la disponibilità e che vengono date in concessione agli operatori, all'interno o all'esterno delle aree mercatali;
- l) per autorizzazione e contestuale concessione pluriennale di posteggio: l'atto rilasciato dal Comune sede del posteggio che consente l'utilizzo dello stesso all'interno o all'esterno delle aree mercatali;
- m) per abilitazione all'esercizio itinerante: la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) competente per il territorio nel quale si intende avviare l'attività;
- n) per concessione temporanea: l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito della fiera promozionale e della manifestazione commerciale a carattere straordinario;
- o) per operatore: imprenditore individuale o società regolarmente iscritti al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche quali imprese attive e in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 62/2018;

- p) per spunta: l'operazione con la quale prima dell'orario di vendita vengono assegnati giornalmente i posteggi occasionalmente liberi;
- q) per spuntista: l'operatore in possesso di abilitazione al commercio su aree pubbliche che concorre a occupare, occasionalmente, un posteggio non occupato dal concessionario o non ancora assegnato;
- r) per presenze: il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere attività commerciale;
- s) per migliona: la possibilità per un operatore titolare di autorizzazione/concessione di posteggio di partecipare al bando per posteggi non assegnati e di trasferirsi;
- t) per scambio: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio di scambiarsi il posteggio, previo consenso da parte del Comune;
- u) per settore merceologico: la tipologia di prodotto messo in vendita dall'operatore, limitatamente alla discriminazione tra alimentare e non alimentare;
- v) per specializzazione merceologica: all'interno del settore merceologico, la particolare tipologia di merce abbinata a un singolo posteggio al fine di garantire un adeguato assortimento;
- w) per attività stagionali: le attività che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.

Art. 3

Finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento in materia di commercio su aree pubbliche persegue le seguenti finalità:

- la riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche, in particolare dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
- la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
- la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
- il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane e la promozione del territorio e delle risorse comunali;
- l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;

- la tutela attiva e l'ammmodernamento delle aree mercatali anche attraverso forme di collaborazione fra soggetti pubblici e privati.

Art. 4

Criteri generali di indirizzo

1. Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:

- valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda le aree degradate;
- favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tale fine forme di incentivazione;
- favorire l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- riqualificare i centri storici anche attraverso la localizzazione e il mantenimento di attività su aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale;
- assicurare un sistema di partecipazione e d'osservazione sulle condizioni del commercio su aree pubbliche e sulla rispondenza di queste attività alle esigenze dei consumatori e del territorio.

2. I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree pubbliche devono indicare:

- le aree destinate agli inserimenti commerciali su aree pubbliche e in particolare dei mercati e delle fiere, prevedendo la presenza di attrezzature specifiche per le esigenze di vendita e di manipolazione delle merci da parte degli operatori, una adeguata accessibilità e una buona dotazione di parcheggi per i visitatori;
- i limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali nonché all'arredo urbano e in particolare nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e/o naturale;
- i vincoli di natura urbanistica e in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse tipologie di vendita su aree pubbliche;
- la correlazione tra programmi di riqualificazione di strade e piazze e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, in relazione alle esigenze infrastrutturali e di tipo igienico sanitario, eventualmente prevedendone la contestualità.

Articolo 5

Attività su aree pubbliche

1. Il commercio su area pubblica è soggetto a titolo abilitativo ed è svolto da imprenditori individuali o società iscritte nel Registro delle imprese in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 62/2018.
2. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione, la cui durata è pari a 12 (dodici) anni ed è tacitamente rinnovata nei limiti di cui all'art. 35 della L.R. 62/2018;
 - b) in forma itinerante su qualsiasi area, fatta eccezione per quelle elencate all'art. 40 e nel rispetto delle modalità prescritte dall'art. 39 del presente regolamento.

Articolo 6

Procedimenti per l'esercizio dell'attività su posteggi dati in concessione

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche ricadenti nel Comune di Montemurlo di cui al precedente art. 5 comma 2 lett. a) e della relativa concessione di posteggio è presentata al SUEAP.
 2. La domanda è presentata a seguito di bando pubblico, sulla base dei criteri di cui al successivo art. 22.
 3. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere rilasciate al soggetto richiedente fino a un massimo di due posteggi nell'ambito del medesimo settore merceologico, nel caso in cui il numero complessivo dei posteggi nel mercato o nella fiera sia inferiore o uguale a cento. Quando il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di un numero massimo di tre concessioni di posteggio, sempre nell'ambito dello stesso settore merceologico.
 4. L'autorizzazione e la concessione di posteggio rilasciata dal Comune di Montemurlo abilita:
 - all'esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attività in forma itinerante;
 - all'esercizio nei posteggi occasionalmente liberi e assegnati a seguito di spunta, nell'ambito del territorio regionale;
 - alla partecipazione alle fiere.
- Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali.
5. Qualora il concessionario di suolo pubblico su posteggio all'esterno di aree mercatali (o fuori mercato) avanzi domanda di permesso a costruire sull'area, questi deve prestare obbligazione, garantita finanziariamente, impegnandosi al ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza della concessione; deve inoltre esplicitamente dichiarare di essere consapevole che per ragioni di pubblico interesse la concessione può essere revocata ancor prima della scadenza naturale del termine, fatto salvo l'obbligo del Comune di un termine di preavviso di 3 mesi.
 6. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria.

7. Gli operatori che esercitano l'attività mediante veicoli attrezzati con impianti di cottura a GPL sono soggetti all'apposita normativa in materia di sicurezza.

Articolo 7

Procedimenti sul commercio svolto in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 5 comma 2 lett. b) è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). La segnalazione abilita:

- all'esercizio dell'attività in forma itinerante nel territorio nazionale;
- alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago;
- all'esercizio dell'attività nelle fiere nonché nei posteggi rimasti occasionalmente liberi.

2. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria.

3. Gli operatori che esercitano l'attività mediante veicoli attrezzati con impianti di cottura a GPL sono soggetti all'apposita normativa in materia di sicurezza.

Articolo 8

Norme comuni

1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nelle stazioni, nelle aree demaniali o comunque nelle aree non a diretta disposizione del Comune è subordinato al permesso del soggetto proprietario o gestore.

2. L'abilitazione alla vendita dei prodotti alimentari consente anche il consumo dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria.

3. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale. La comunicazione di subingresso, corredata da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata entro 60 (sessanta) giorni dall'atto di trasferimento nella gestione o nella titolarità dell'esercizio.

4. In caso di morte del titolare dell'azienda, la comunicazione di reintestazione deve essere presentata, entro 12 (dodici) mesi dalla data del decesso, dall'erede o dal rappresentate legale, nel caso in cui gli eredi abbiano costituito una società di persone, in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.

5. Qualora si tratti di attività relativa al settore merceologico alimentare, gli eredi anche non in possesso dei requisiti professionali richiesti hanno comunque la facoltà di continuare l'attività a titolo provvisorio, purché in possesso dei requisiti morali. Qualora entro un anno dalla data del decesso il

subentrante non dimostri il possesso dei requisiti professionali, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo decade.

6. Qualora l'erede non intenda continuare l'attività, ha facoltà di cedere l'azienda ad altro soggetto entro 12 (dodici) mesi dalla morte del titolare. In tal caso, la comunicazione di reintestazione, corredata di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, è presentata dal cessionario entro 60 (sessanta) giorni dall'atto di trasferimento dell'attività. Nell'arco dei 12 (dodici) mesi l'attività deve rispettare i limiti di assenza di cui all'art. 12.

7. Il reintestataro dell'attività acquisisce i titoli di priorità in termini di presenze maturate dal precedente titolare. Le presenze non possono essere cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altri titoli abilitativi.

Articolo 9

Trasferimento, soppressione e istituzione di mercati, fiere e posteggi.

1. Per il trasferimento di un mercato, di una fiera o di un posteggio fuori mercato per ragioni di interesse pubblico, il Comune acquisisce preventivamente i pareri delle Associazioni di categoria più rappresentative e Associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione iscritte nell'elenco di cui all'art. 4 della L.R. 9/2008; individuate le nuove aree e i relativi posteggi, assegna agli operatori interessati un congruo termine per il definitivo trasferimento, fatta salva la possibilità, a seguito di specifici accordi sottoscritti tra l'amministrazione comunale e la maggioranza degli operatori interessati, di fissare termini congiuntamente concordati. Se i motivi del trasferimento sono dovuti a ragioni di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale viene assegnato agli operatori un termine di almeno un anno.

2. Qualora il Comune sopprima un mercato, una fiera o singoli posteggi, i titolari dei posteggi soppressi hanno diritto all'assegnazione di altro posteggio, nell'ambito del Comune, avente almeno la stessa superficie. Nel caso di soppressione di singoli posteggi al titolare è dato un congruo termine per il trasferimento, compatibilmente con l'interesse pubblico.

3. Per l'istituzione dei nuovi posteggi, il servizio preposto al rilascio dell'autorizzazione e della concessione chiede il parere degli uffici comunali competenti in materia urbanistica, ambientale, di viabilità e traffico. Se gli uffici preposti al rilascio del parere non procedono entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta, il parere è acquisito come positivo.

Articolo 10

Aree private o aree demaniali a disposizione del Comune

1. Qualora un soggetto privato metta a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 comma 2 lett. a), questa può essere inserita tra le aree equiparate pubbliche.

2. Nelle aree demaniali l'esercizio del commercio è effettuato d'intesa con le Autorità competenti e per i posteggi individuati deve essere rilasciata concessione demaniale nei mercati e nelle fiere.

Articolo 11

Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, deve essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:

a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non sia in atto una emissione del bando; oppure

b) nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che, in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato e il numero di posteggi in esso previsti.

Articolo 12

Decadenza del titolo abilitativo

1. Il titolo abilitativo e la concessione del posteggio decadono nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 12 della L.R. 62/2018.

2. Il titolo abilitativo decade altresì:

a) qualora l'operatore non inizi l'attività entro 180 (centottanta) giorni dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione/concessione, ovvero dalla presentazione della SCIA, fatta salva la facoltà del Comune di concedere una proroga non superiore a 180 (centottanta) giorni per comprovata necessità e su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine;

b) qualora l'operatore non utilizzi il posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 4 (quattro) mesi in ciascun anno solare ovvero superiori a un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'art. 87 della L.R. 62/2018. I giustificativi delle assenze devono pervenire al Comune entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi dell'evento. In caso di inoltro tardivo il giustificativo è considerato nullo;

c) qualora l'impresa non risulti attiva per il commercio su aree pubbliche, salvo che l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attività;

d) in tutti gli altri casi previsti dall'art. 127 della L.R. 62/2018;

e) nel caso di assegnazione di posteggio con specializzazione merceologica, qualora tale specializzazione non sia rispettata.

3. Il Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento di decadenza fissando un termine per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale provvede all'adozione del provvedimento.

4. La concessione del posteggio nelle fiere è dichiarata decaduta nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiore a un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'art. 87 della L.R. 62/2018.

Articolo 13

Norme comportamentali dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.

2. Le tende di protezione al banco di vendita devono essere collocate a un'altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,5 e comunque non devono essere di impedimento alla circolazione dei veicoli di emergenza.

3. Le aste verticali di sostegno alle tende di protezione al banco di vendita non possono essere collocate oltre la superficie assegnata. La merce appesa ad apposite strutture di sostegno, poste sotto le tende suindicate, non deve essere collocata oltre la superficie assegnata.

4. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno, per l'attività di vendita a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.

5. Gli operatori possono allestire e insediarsi non prima di un'ora dall'orario di vendita e devono liberare lo spazio non oltre un'ora dalla chiusura.

6. I posteggi devono essere lasciati liberi da ogni rifiuto derivante dall'attività di vendita svolta dall'operatore, nel rispetto di quanto previsto nella Guida per gli operatori delle aree di mercato - ALLEGATO C.

7. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi.

8. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche, grave e improvviso malessere) è considerato assente a tutti gli effetti.

9. Tutte le merci esposte al pubblico devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita e, laddove richiesto, le indicazioni sulla provenienza dei prodotti.

10. Gli operatori dei mercati e delle fiere devono osservare l'allineamento dei banchi sulla parte frontale prospiciente l'area del passaggio degli utenti, intendendosi per parte frontale il lato dove viene svolta la vendita.

11. E' fatto obbligo di utilizzo di apposita cartellonistica nel caso siano posti in vendita abbigliamento e accessori usati.

12. E' obbligatoria l'esibizione del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività, qualora richiesto dagli organi di vigilanza.

Articolo 14

Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle Leggi, dai Regolamenti e dalle Ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.

Articolo 15

Validità delle presenze

1. Sono confermate le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, debitamente registrate e depositate agli atti del servizio competente.

2. La registrazione delle presenze nel mercato viene effettuata dai soggetti incaricati dal Comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore nonché delle tipologie e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.

3. La registrazione non ha luogo nel caso di rinuncia del posteggio disponibile da parte dell'operatore, nonché qualora il medesimo non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato.

4. Il registro delle presenze dei singoli mercati è aggiornato dopo ogni edizione, sulla base della rilevazione effettuata dai soggetti incaricati dal Comune.

5. Al 31 dicembre di ogni anno decadono dalla graduatoria degli spuntisti gli operatori che hanno maturato meno di 4 (quattro) presenze nei 3 (tre) anni solari precedenti, salvo che abbiano iniziato l'attività di spuntista, nel mercato di riferimento, negli ultimi 2 (due) anni del triennio considerato.

6. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale o, se trattasi di società, del suo legale rappresentante o dei singoli soci. In entrambi i casi è ammessa la presenza dei collaboratori familiari o dipendenti che risultino in apposita autocertificazione redatta dal datore di lavoro attestante il rapporto con l'impresa.

Articolo 16

Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati e in possesso delle autorizzazioni richieste dalla vigente legislazione.

2. E' altresì consentito il mantenimento sull'area del posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie e il dimensionamento del posteggio.

Articolo 17

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento di mercati, fiere e fiere promozionali individuata ai sensi del presente regolamento viene interdetta alla circolazione veicolare, con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti.
2. Di conseguenza l'area è accessibile, oltre che ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiscono degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Articolo 18

Determinazioni degli orari

1. Per i mercati l'attività di vendita inizia alle ore 8,00 e termina alle ore 13,00. I banchi devono essere quindi montati tassativamente entro le ore 8.00 e rimossi entro le ore 14.00.
2. Per le fiere si applicano orari che possono coprire l'intero arco della giornata.
3. Per i posteggi fuori mercato l'orario di vendita può essere equiparato a quello degli analoghi esercizi in sede fissa.
4. Con ordinanza sindacale, ai sensi delle norme vigenti, è possibile stabilire l'orario di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Articolo 19

Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

TITOLO 2

MERCATI IN MONTEMURLO

Articolo 20

Definizioni

1. I mercati di Montemurlo sono:

P.zza della Costituzione, giorno di svolgimento: martedì

P.zza G. Amendola e strade limitrofe, giorno di svolgimento: venerdì

P.zza A. Bini, giorno di svolgimento: sabato

Il numero dei posteggi, le caratteristiche, le specializzazioni merceologiche e le relative planimetrie sono depositate presso il SUEAP.

2. I posteggi, escluse ipotesi in deroga, hanno dimensione standard di 35 mq.
3. Nelle aree mercatali, è consentita l'occupazione di spazi circostanti i posteggi solo per attività di promozione, pubblicitarie o per attività senza scopo di lucro, previa apposita autorizzazione. In nessun caso è ammessa la vendita.

Articolo 21

Funzionamento e calendario dei mercati

1. I mercati sono gestiti dal Comune, che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi.
2. Attività gestionali non di natura istituzionale possono essere affidate direttamente a soggetti compartecipati a tal fine costituiti o, tramite apposito bando, a soggetti privati che abbiano per oggetto sociale tale attività.
3. Il calendario dei mercati rispetta i seguenti criteri:
 - *nel caso in cui il giorno di mercato coincida con una delle seguenti festività: 1° gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 15 Agosto, 25 e 26 dicembre, il mercato si svolge di regola il giorno ferialo precedente;*
 - negli altri casi di festività il mercato si svolge regolarmente nello stesso giorno;
 - si rispettano comunque le norme relative alle presenze e alle spunte.

Articolo 22

Criteri per l'assegnazione pluriennale dei posteggi

1. Ai fini del rilascio della concessione di posteggio nel mercato, il Comune predispone appositi bandi.
2. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno alla redazione del BURT (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana), che provvede alla loro pubblicazione. I bandi sono altresì pubblicati sull'albo pretorio e sul sito internet comunale e ne viene data comunicazione alle Associazioni di categoria più rappresentative.
3. I bandi devono contenere:
 - a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio e le circostanze dell'eventuale inserimento dello stesso in un mercato di nuova istituzione;
 - b) l'elenco dei posteggi riservati ai portatori di handicap ai sensi della L. 05/02/1992 n. 104;
 - c) l'elenco dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 2 L.R. 27/7/2007 n. 45;
 - d) l'elenco dei posteggi riservati ai soggetti di cui alla L.R. 27/1993, se trattasi di mercati di nuova istituzione;
 - e) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, per l'individuazione delle quali si deve fare riferimento a quelle già esistenti e prevedere nel bando specializzazioni merceologiche che favoriscano la pluralità dell'offerta al consumatore;
 - f) il termine entro il quale il Comune redigerà la graduatoria.
4. Prima della pubblicazione del bando si deve procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le miglorie, sulla base delle priorità stabilite per l'assegnazione in concessione dodecennale dei posteggi, a norma del comma successivo.
5. L'autorizzazione e la concessione di dodici anni sono rilasciate tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato. A parità di presenze, il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata dal

soggetto richiedente quale risulta dall'iscrizione nel Registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche.

Articolo 23

Posteggi riservati ai portatori di handicap o particolari categorie

1. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e agli appartenenti alle categorie individuate nell'articolo 22 è effettuata secondo i criteri ivi indicati.

Articolo 24

Posteggi da attribuirsi a imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti

1. I posteggi riservati in precedenza agli imprenditori agricoli professionali e ai coltivatori diretti vengono da questi conservati; nel caso in cui tali posteggi siano liberi o per assenza del titolare o per mancata assegnazione, sono soggetti a spunta nel rispetto delle categorie merceologiche e con priorità per lo stesso tipo di attività.

2. I titolari dei posteggi devono comprovare la qualità di imprenditore agricolo professionale e coltivatore diretto a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.

3. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:

- pari a 12 (dodici) anni, con validità estesa all'intero anno solare;
- pari a 12 (dodici) anni, con validità limitata a uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 (sessanta) giorni e non superiori a 180 (centottanta).

Articolo 25

Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi

1. Entro il 30/9 di ogni anno il SUEAP aggiorna l'elenco dei posti liberi per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio o perché non ancora assegnati ed eventualmente provvede a emettere bandi per la miglioria di cui al successivo comma 2.

2. Il bando per le migliorie è riservato agli operatori del mercato concessionari di posteggio e viene comunicato a tutti gli operatori entro il mercato successivo alla sua adozione.

3. I criteri per la miglioria del posteggio sono i seguenti:

- a) maggiore anzianità di presenza maturata nel mercato sul proprio posteggio dal soggetto partecipante alla selezione;
- b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione nel Registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;

c) rispetto, per effetto della migioria e della relativa nuova assegnazione di posteggio, delle specializzazioni merceologiche eventualmente previste nel mercato.

4. Lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda da inviare con firma congiunta al Comune, che provvede all'annotazione della variazione del posteggio sulle autorizzazioni interessate entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda. Dopo l'atto di scambio le autorizzazioni interessate non possono essere oggetto di ulteriore scambio per almeno due anni dal perfezionamento dello stesso.

Articolo 26

Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. L'operatore assegnatario è tenuto a essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite. L'area va resa obbligatoriamente libera entro un'ora dal termine dell'orario di vendita.

2. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente.

3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche, grave e improvviso malessere fisico) è considerato assente a tutti gli effetti.

4. L'Ufficio competente provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili dietro apposita richiesta.

Articolo 27

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze e tenendo conto dell'appartenenza dello spuntista al settore merceologico per il quale era stato precedentemente assegnato il posteggio. A parità di anzianità di presenze effettive nel mercato il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche quale impresa attiva. In caso di eredità si considera l'iscrizione al Registro delle imprese del deceduto. La mancata esibizione del titolo abilitativo comporta per lo spuntista la non ammissione alla spunta.

2. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai soggetti di cui alla L.R. 27/1993 occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente in favore dei soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 1.

3. L'assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti appartenenti alla stessa categoria, secondo le modalità di cui al comma 1, e successivamente, quando i posteggi non possono essere altrimenti assegnati, a soggetti autorizzati al commercio su aree pubbliche dello stesso settore merceologico.

4. Qualora in sede di spunta non venga soddisfatto totalmente il numero degli imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti presenti, questi potranno essere ammessi a ulteriore assegnazione solo una volta esaurita la spunta degli operatori per settore merceologico sui posteggi disponibili.

Articolo 28

Edizioni straordinarie dei mercati

1. Le edizioni straordinarie dei mercati sono programmate entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgono con lo stesso organico del mercato ordinario, con eventuale sorteggio dei posteggi da occupare in caso in cui si operi in altra area pubblica oppure nella sede del mercato ma con un numero dei partecipanti all'edizione straordinaria inferiore rispetto a quello degli operatori assegnatari. Il servizio competente procede a tal fine a richiedere preventivamente agli operatori la prenotazione per l'edizione straordinaria; la prenotazione è vincolante per svolgere l'attività.

2. Il mercato del martedì in P.zza della Costituzione effettua 3 (tre) edizioni straordinarie in un anno: la seconda domenica di Maggio e Ottobre e la domenica antecedente il Natale, con le modalità di cui al comma 1.

TITOLO 3

FIERE

Articolo 29

Fiere

1. Le fiere sono gestite dal Comune, che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, salvo che non si proceda per questi ultimi all'affidamento a soggetti esterni da individuarsi mediante procedura di evidenza pubblica.

Articolo 30

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. L'autorizzazione e la contestuale concessione dei posteggi nelle fiere sono rilasciate secondo le modalità previste dall'art. 22 del presente regolamento.

2. I giorni di fiera sono considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione specifica: nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio per l'intera manifestazione; nelle fiere di durata superiore a due giorni la

presenza si acquisisce con una partecipazione dell'assegnatario del posteggio pari almeno a due terzi della durata delle manifestazione.

3. Uno stesso soggetto non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare, nel caso in cui il numero complessivo dei posteggi nella fiera sia inferiore o uguale a cento. Qualora il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di un numero massimo di tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico.

Articolo 31

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. Qualora l'operatore assegnatario nel giorno di svolgimento della fiera o della fiera promozionale non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, viene considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze maturate. A parità di presenze il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche quale impresa attiva. In caso di eredità si considera l'iscrizione al Registro delle imprese del deceduto.

3. L'assegnazione dei posteggi eventualmente riservati ai portatori di handicap, ai soggetti di cui alla L.R. 27/1993 e ai produttori agricoli professionali e coltivatori diretti rimasti occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Articolo 32

Decadenza della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio è dichiarata decaduta nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiori a un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'art. 87 della L.R. 62/2018.

Articolo 33

Fiere promozionali

1. Le fiere promozionali sono gestite dal Comune, che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, salvo che non si proceda per questi ultimi all'affidamento a soggetti esterni da individuarsi mediante procedura di evidenza pubblica.

2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli operatori esercenti altra attività economica purché iscritti nel Registro delle imprese.
3. Oltre a quelle eventualmente già programmate il Comune può indire nuove fiere promozionali previo confronto con le Associazioni di categoria più rappresentative e con le Associazioni dei consumatori.

Articolo 34

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali

1. Per le fiere istituite prima dell'entrata in vigore della Legge Regionale sul commercio L.R. 62/2018, il servizio comunale competente rilascia la concessione del posteggio, limitata alla durata della fiera stessa, sulla base di una graduatoria formulata a seguito di pubblicazione del bando comunale all'albo pretorio e sul sito internet del Comune. Il criterio è quello del maggior numero di presenze maturate nella medesima fiera e, in subordine, l'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese.
2. Per le fiere di nuova istituzione, il Comune, ai fini della formulazione della graduatoria, tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese, e, a ulteriore parità, dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera promozionale non sia presente nel posteggio entro trenta (30) minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore proseguendo nella graduatoria.
4. Nelle fiere di durata fino a due giorni, la presenza si acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio per l'intera manifestazione.
5. Nelle fiere di durata superiore a due giorni, la presenza si acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio pari almeno a due terzi della durata della manifestazione.

Articolo 35

Mercatino dei non professionisti "Mercato del Novecento"

1. A Montemurlo è operante un mercatino dei non professionisti denominato "Mercato del Novecento" con oggetto Antiquariato e Opere dell'ingegno. Questo mercato si tiene in Piazza Don Milani l'ultima domenica di ogni mese, a esclusione del mese di Agosto. L'ultima domenica di Giugno normalmente il mercatino si tiene a Oste.

TITOLO 4

POSTEGGI FUORI MERCATO

Articolo 36

Posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato sono individuati nell'elenco allegato al presente regolamento – ALLEGATO B.
2. Fatte salve le autorizzazioni esistenti e le relative graduatorie di punteggio, le assegnazioni di nuovi posteggi o di quelli che si rendessero liberi avviene tramite bando comunale emesso dal competente Servizio tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel posteggio fuori mercato. A parità di presenze, si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata dal soggetto richiedente quale risulta dall'iscrizione nel Registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche.
3. Nelle more della messa a bando dei posteggi disponibili, questi possono essere occupati previa richiesta via PEC da parte dell'interessato; la richiesta deve contenere l'indicazione del calendario, della superficie e delle modalità di utilizzo del posteggio, oltre agli estremi del titolo abilitante all'attività di commercio su area pubblica.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di stabilire di volta in volta calendario, superficie e modalità di utilizzo dei singoli posteggi.
5. Per i nuovi posteggi o per i posteggi resisi liberi possono essere introdotte specializzazioni merceologiche destinate alla valorizzazione commerciale delle produzioni delle piccole e medie imprese toscane; in tale caso la specializzazione è vincolante ed eventuali cambiamenti dovranno essere concordati con l'Amministrazione, pena la revoca dell'autorizzazione/concessione. Le specializzazioni merceologiche sono individuate in sede tecnica dall'Ufficio comunale competente. Possono essere introdotte limitazioni alla vendita di particolari prodotti.
6. Il SUEAP rilascia contestualmente la concessione di posteggio, di durata pari a dodici (12) anni, e la relativa autorizzazione.
7. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento dell'attività non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente. Non si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
8. I posteggi fuori mercato hanno una dimensione standard da mq. 35 a mq. 50 di occupazione di suolo pubblico, salvo possibili eccezioni previamente concordate con l'Amministrazione comunale.

Articolo 37

Decadenza della concessione del posteggio

1. La concessione è dichiarata decaduta nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare ovvero superiore a un terzo del periodo di operatività del posteggio ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di sospensione volontaria dell'attività ai sensi dell'art. 87 della L.R. 62/2018, debitamente comunicati con le modalità e i tempi di cui all'art. 12 del presente regolamento, che regola anche le procedure per la decadenza.

Articolo 38

Posteggi fuori mercato assegnati per la vendita dei funghi epigei spontanei

1. Per la vendita di funghi epigei spontanei è rilasciata, a norma della L.R. 16/1999, apposita autorizzazione e contestuale concessione per l'occupazione di suolo pubblico, previa verifica del rispetto delle norme igienico-sanitarie.
2. L'autorizzazione può essere rilasciata su domanda dell'operatore per un massimo di due volte nell'anno solare allo stesso soggetto e non può avere una durata inferiore a dieci e superiore a sessanta giorni. La domanda può essere presentata anche per due periodi consecutivi.

TITOLO 5 COMMERCIO ITINERANTE

Articolo 39

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. Non è consentito all'operatore itinerante di fermarsi nello stesso punto per più di un'ora .
4. E' vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e delle fiere, intendendosi per aree adiacenti quelle poste a una distanza inferiore a 1 km.
5. Al fine di non dare vita a forme mercatali improprie e non controllabili dal punto di vista della sicurezza, ancorché formate da operatori itineranti in regime di rotazione di esercizio, è fatto divieto a un operatore di sostare a meno di 100 metri da un altro operatore già in esercizio.

Articolo 40

Zone vietate

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante, per motivi di viabilità, traffico, esigenze igienico-sanitarie e di carattere ambientale, è vietato:
 - a. nelle strade extraurbane principali e secondarie e nelle strade urbane di scorrimento; in particolare, in Via Berlinguer, in Via Pistoiese, in Via Montalese (a eccezione del tratto compreso tra Via P. della Francesca e Via Lippi, in quanto zona adibita a parcheggio pubblico);
 - b. nelle aree sottoposte a vincoli paesaggistici o aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
 - c. in tutti i casi di sosta irregolare del veicolo;

- d. in tutti i casi in cui la sosta sia vietata (anche oltre le ore 20,00 o prima delle ore 8,00);
 - e. nelle aree sulle quali la sosta dei veicoli è autorizzata per un tempo limitato (es.: carico/scarico merci ecc.) o subordinata al pagamento di una somma;
 - f. qualora l'Amministrazione comunale ravvisi incompatibilità tra l'esercizio del commercio in forma itinerante e l'erogazione dei servizi di interesse pubblico.
2. Il Sindaco con propria ordinanza può altresì individuare aree in cui vietare l'esercizio del commercio in forma itinerante, in particolare di alimenti e bevande, per l'eccessivo affollamento rispetto allo stato dei luoghi, per il degrado conseguente all'abbandono indiscriminato dei rifiuti, per il pregiudizio al libero utilizzo e alla fruizione cui gli spazi pubblici sono destinati in favore dell'intera collettività, nonché per le conseguenze negative al decoro urbano che ne derivano.

TITOLO 6

CONCESSIONE TEMPORANEA DI AREE PUBBLICHE

Articolo 41

Concessioni temporanee

1. Concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate nell'ambito di manifestazioni commerciali a carattere straordinario al fine di:
 - a) favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;
 - b) promuovere l'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari;
 - c) valorizzare iniziative di animazione, culturali, sportive e sociali.
2. Per il rilascio delle concessioni temporanee il Comune, sentite le Associazioni di categoria più rappresentative e quelle dei consumatori, indice bando comunale al quale viene data idonea pubblicità.
3. Nel bando devono essere indicati i requisiti dei soggetti partecipanti, il numero dei posteggi, i criteri di priorità e i termini per la presentazione delle domande.
4. Durante particolari festività quali il periodo natalizio e pasquale, carnevale, 8 marzo, manifestazioni organizzate dal Comune, festa patronale, festività dei morti possono essere rilasciate concessioni di occupazione suolo pubblico su richiesta dell'operatore per la vendita di particolari generi merceologici riconducibili alla natura della festività, quali per esempio alberi di natale, fiori, dolciumi, caldarroste, coriandoli e articoli carnevaleschi, ecc.
5. E' consentito all'organizzatore di iniziative di promozione del territorio, di animazione, culturali, sportive, di natura religiosa o sociale individuare direttamente fino a un massimo di 8 operatori su area pubblica per l'effettuazione di attività di vendita nell'ambito della manifestazione promossa. E' fatto obbligo all'organizzatore di verificare i requisiti del soggetto partecipante e di trasmettere l'elenco dei soggetti al SUEAP.

Articolo 42 Attività stagionali

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali quali agrumi, o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
2. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.

TITOLO 7 CHIOSCHI EDICOLE SU AREE PUBBLICHE

Articolo 43 Chioschi edicole su aree pubbliche

In Montemurlo risultano due aree destinate all'attività di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici, una in P.zza Don Milani e una in P.zza Donatori del sangue.

Sia per la disciplina che per l'assegnazione pluriennale dei posteggi si rimanda a quanto contenuto nel Titolo 4 Posteggi fuori mercato.

TITOLO 8 SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44 Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza il prescritto titolo abilitativo o senza la concessione di posteggio, quando prevista, ovvero senza i requisiti soggettivi o professionali per l'esercizio dell'attività è punito con una sanzione amministrativa da € 2.500 (duemilacinquecento) a € 15.000 (quindicimila) con sequestro contestuale delle attrezzature e della merce e con eventuale successiva confisca delle stesse.
2. Del pari è assoggettato alla sanzione di cui al comma precedente chiunque eserciti il commercio sulle aree demaniali senza il permesso del soggetto proprietario o gestore, secondo quanto stabilito all'art. 10.
3. In assenza del titolare, è a questi comminata una sanzione amministrativa da € 250 (duecentocinquanta) a € 1.500 (millecinquecento) nel caso di esercizio dell'attività da parte di soggetti senza la qualifica di dipendente o collaboratore o senza i requisiti previsti dalla norma regionale.
4. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti nel presente regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è punito con una sanzione amministrativa da € 250 (duecentocinquanta) a € 1.500 (millecinquecento).

5. Nei casi di particolare gravità o violazione reiterata il Comune può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Al fine della reiterazione hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della Regione Toscana.
6. Nel caso di sospensione o di revoca, queste sono disposte con lo stesso provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria.

Articolo 45

Distruzione e devoluzione delle merci sequestrate o confiscate

1. Agli effetti degli artt. 5 e 15 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, nei casi in cui è previsto che si proceda alla vendita o alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate, esse debbono essere distrutte qualora il Dirigente del Servizio comunale competente all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative le abbia valutate di valore complessivamente non superiore a € 516.
2. Agli effetti delle norme predette, inoltre, equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse per la realizzazione di interventi di beneficenza o assistenza ovvero di promozione dello sviluppo economico, disposta in favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che si impegnano a realizzare detti interventi.

Articolo 46

Entrata in vigore, abrogazione precedenti disposizioni e norma di rinvio

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diventa esecutiva la relativa delibera di approvazione e resta in vigore fino alla sua formale abrogazione.
2. Si possono comunque apportare modifiche, sentite le locali Associazioni di categoria più rappresentative e i rappresentanti delle locali Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
3. In caso di modifiche di leggi o regolamenti nazionali o regionali, la conseguente modifica del presente regolamento costituisce atto di competenza dirigenziale, a condizione che le nuove disposizioni di legge o regolamento non consentano all'Amministrazione comunale la scelta tra diverse opzioni.
4. Il presente regolamento si adegua alle norme legislative e regolamentari adottate in forma automatica per quanto riguarda le parti non sostanziali.